





Si ricorda che il prossimo **28 dicembre 2020** (in quanto il 27 dicembre è festivo) scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2020.

Il decreto legge "Ristori-quater" (DL 157/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del novembre 2020, ha previsto il **rinvio** di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.

**Tra i versamenti interessati dalla sospensione vi è anche l'ACCONTO IVA 2020.**

**Possano beneficiare della sospensione** dei suddetti versamenti i soggetti, **esercenti attività d'impresa, arte o professione, ovunque localizzati**:

- se hanno **conseguito nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso al 30.11.2020 (**2019 per i soggetti "solari"**) **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** e se, **nel mese di novembre 2020**, hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019**;
- indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, se **esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 03.11.2020 (es. attività di spettacolo, sportive e culturali)**.

**Soggetti ubicati nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse"**

**La sospensione si applica anche ai soggetti che:**

- **esercitano le attività dei servizi di ristorazione** e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 03.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute;
- **operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL 149/2020** (come integrato dall'art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter"), ovvero **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute

**Alla suddetta data del 26.11.2020**, erano individuate come:

- ❖ "zone arancioni", le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia,
- ❖ "zone rosse", le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

**Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.12.2019**

La sospensione del versamento in esame si applica anche ai **soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.03.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.



L'ACCONTO IVA deve essere calcolato secondo i seguenti metodi:

○ **Metodo storico**

L'ACCONTO è pari all'88% del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- al mese di dicembre 2019 per i contribuenti mensili
- all'ultimo trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali

**senza tenere conto dell'acconto 2019 versato (metodo storico).**

Come noto, nel modello IVA 2020 il quadro **VH** doveva essere compilato esclusivamente qualora fosse stato necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA inviate trimestralmente all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la base di riferimento per la determinazione dell'acconto IVA è ricavabile anche dal quadro VP della Comunicazione o dal modello IVA 2020 qualora sia stato presentato il quadro VH.

LIQUIDAZIONE	Comunicazione liquidazione IVA	Modello IVA2020 anno 2019
Mensile	VP14 + VP13	VH15 + VH17
Trimestrale speciale (es. Autotrasportatore, distributore di carburante)	VP14 + VP13	VH16 + VH17
Trimestrale	VL38 – VL36 + VP13	VL38 – VL36 + VH17

Come precisato nella risoluzione 157/E/ del 23/12/2004, per la determinazione dell'acconto IVA dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36.

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (*se risulta più conveniente*) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

○ **Metodo previsionale**

Con tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2020 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo Studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

○ **Metodo delle operazioni effettuate**

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie.

Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100%** (non 88%) dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2020**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2020** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto.

Analogamente **non vanno considerate** le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre **ricevute ed annotate entro il 15.12.2020 con detrazione dell'iva a credito nella liquidazione di novembre**, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR 100/98.

N.B.: la suddetta liquidazione, **se adottata**, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

*Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.*

**MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI**

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2019 passato mensile nel 2020:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2019;
- **Contribuente mensile nel 2019 passato trimestrale nel 2020:** l'acconto è pari alla somma dell'imposta dovuta negli ultimi tre mesi dell'anno 2019.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

**SANZIONI E RAVVEDIMENTO**

Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso**, con il versamento della sanzione così individuata.

Sanzione ridotta (codice tributo "8904")	Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.
1,5%	Tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza.
1,67%	Entro 90 giorni dalla scadenza.
3,75%	Entro il termine di presentazione della <b>dichiarazione relativa all'anno della violazione</b> (per l'acconto IVA 2019, quindi, <b>entro il 30.04.2020</b> ).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla **sanzione ridotta** (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli **interessi** nella misura dello 0,8% annuo (codice tributo "1991").

**RILEVANZA PENALE OMESSO VERSAMENTO IVA**

L'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un **importo superiore a € 250.000** ha rilevanza penale ed è sanzionato con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni**.

Al fine della sussistenza del reato in esame assume rilevanza il debito risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, **il reato si consuma** se la violazione **si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo**.

**Entro il 28.12.2020 è pertanto opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal Mod. IVA 2020, relativo all'anno 2019.**



**Lo Studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle Dichiarazioni IVA annuali 2019 e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.**

*E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.*

Qualora la situazione 2020 si scosti sensibilmente dal 2019 o si valuti una casistica di sospensione, lo Studio è a disposizione per le valutazioni della posizione e i dovuti ed opportuni ricalcoli.

**CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA**

L'acconto IVA 2020 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- importo dell'acconto dovuto **inferiore ad € 103,29**;
- base di riferimento a credito (storico 2019 o presunto 2020);
- inizio attività nel corso dell'anno 2020;
- cessazione attività entro il 30/11/2020 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30/09/2020 (contribuente trimestrale);
- soggetti esercenti attività di spettacolo (art. 74-quater, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR 633/72),
- soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA;
- soggetti che si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/20 se contribuente mensile o entro il 30/09/20 se trimestrale;
- soggetti produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/72, ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfettario di cui L. n. 398/91;
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011 "nuovi minimi");
- soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal 01.01.2020 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che adottano il nuovo regime forfettario (Legge 190/2014 art.1 commi da 54 a 89) con decorrenza 2020;
- soggetti che hanno effettuato nell'anno 2020 operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con "split payment".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*